

## **Sopravvenienze attive da esdebitazione: conversione in SFP, day one profit, pubblicazione del piano e debiti in valuta**

*Con alcune risposte a interpello fornite negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha affrontato diversi aspetti problematici della disciplina delle sopravvenienze attive da esdebitazione; ciò nonostante, non pochi nodi interpretativi restano ancora da sciogliere. Una delle questioni affrontate con tali risposte concerne la componente reddituale rilevata in caso di rinegoziazione del debito iniziale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato (cosiddetto “day one profit”), che può beneficiare del regime di detassazione previsto dall’art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. se la rinegoziazione è connessa a uno degli istituti della legge fallimentare richiamati da tale norma. L’Agenzia non si è invece espressa sul trattamento fiscale da applicare alle componenti di costo che - come prescritto dal criterio del costo ammortizzato - vengono successivamente imputate al Conto economico per riallineare progressivamente il valore contabile del debito a quello di rimborso, le quali per ragioni di ordine logico sistematico dovrebbero essere considerate non deducibili.*

### **1. Premessa**

In un precedente intervento su questa Rivista è stata commentata la risposta n 201 del 20 aprile 2022, riferita all’interpretazione del comma 4-ter dell’art. 88 del TUIR, concernente la detassazione delle “riduzioni dei debiti dell’imprese in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti...” emerse successivamente alla omologazione del concordato preventivo nell’ambito del quale sono state conseguite. In questo articolo vengono esaminati altri casi particolari di sopravvenienze da esdebitazione, anch’essi oggetto di risposte a interpello, quali:

- le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26 maggio 2022, aventi ad oggetto il trattamento fiscale della componente reddituale che emerge in caso di rinegoziazione del debito iniziale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato con variazione sostanziale dei relativi termini;
- la risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 319, concernente le riduzioni di debiti derivanti dal piano attestato di risanamento rientranti nel comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R. e l’obbligo di pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese;
- la risposta a interpello 29 luglio 2021, n. 522, in ordine alla data di riferimento per la rilevazione della riduzione dei debiti risultante da un piano attestato di risanamento;
- la risposta a interpello n. 887 del 30 dicembre 2021, sulla disciplina delle rinunce dei soci ai crediti occorse nell’ambito delle procedure concorsuali e sull’applicazione della stessa in presenza di socio di diritto estero;
- la risposta a interpello 21 marzo 2022, n. 138, riguardante la determinazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione in caso di debiti espressi in valuta estera.

I chiarimenti forniti sono certamente utili, ma, ciò nonostante, su ciascuna delle questioni affrontate restano i dubbi interpretativi esposti qui di seguito.

### **2. Il trattamento dei costi di transazione e il day one profit**

Una questione interpretativa sollevata dal disposto del comma 4-ter concerne gli effetti che l’adozione del criterio del costo ammortizzato, tanto da parte dei soggetti *IAS/IFRS adopter* quanto da parte dei soggetti *OIC adopter* (ai quali si applica il principio di derivazione rafforzata), produce sul regime di detassazione - integrale o parziale - della riduzione dei debiti

e sul trattamento fiscale dei costi di transazione sostenuti relativamente alla ristrutturazione del debito, nelle procedure di risanamento come in quelle liquidatorie.

Occorre in proposito rammentare che, in base ai principi contabili, si procede all'eliminazione del debito originario e alla contestuale rilevazione di un nuovo debito ogni qualvolta l'impresa debitrice pattuisce con i propri creditori una variazione sostanziale dei termini contrattuali dei debiti originari, o di parte degli stessi, che è quel che generalmente accade quando il debitore beneficia di una riduzione dei debiti in virtù del ricorso agli istituti previsti dalla Legge fallimentare più volte sopra richiamati. In tal caso, infatti, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a Conto economico nei proventi o negli oneri finanziari (anziché come una vera e propria sopravvenienza attiva) e i costi di transazione sono rilevati a Conto economico come parte dell'utile o della perdita di natura finanziaria conseguente all'eliminazione del debito originario.

Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 1-bis, del TUIR, per i soggetti *IAS/IFRS adopter* e per i soggetti *OIC adopter* (diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.) i criteri di qualificazione dei componenti economici sanciti dai principi contabili rispettivamente applicati nonché i corrispondenti criteri di imputazione temporale e di classificazione in bilancio assumono rilevanza agli effetti fiscali, anche in deroga alle regole del TUIR (laddove con essi non coincidenti), in base al citato principio di derivazione rafforzata.

Tuttavia, l'art. 2, comma 2, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, stabilisce che, anche nei confronti dei soggetti per cui vige il principio di derivazione rafforzata, si applicano le disposizioni del TUIR che *“prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento”*. Tale norma rende applicabili tutte le disposizioni fiscali che prescindono dalle risultanze di bilancio, anche se specificamente non derogatorie di queste ultime e dunque indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione contabile, avendo il legislatore stabilito una sorta di zona franca, costituita da una famiglia di regole fiscali resistente al principio della prevalenza della sostanza sulla forma o comunque delimitatoria degli effetti di detto principio sulla quantificazione del reddito d'impresa imponibile.

In questa categoria di regole rientra per l'appunto la disposizione contenuta nell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR, che, per le ragioni inizialmente riferite, considera fiscalmente irrilevante la riduzione dei debiti intervenuta nell'ambito di una procedura liquidatoria o di risanamento, indipendentemente dai principi contabili adottati. L'utile conseguito dall'impresa debitrice, ancorché qualificato e classificato in bilancio come provento di natura finanziaria, discende comunque da una riduzione di debiti occorsa nell'ambito di una procedura disciplinata dalla Legge fallimentare e, pertanto, soggiace al medesimo regime fiscale cui sarebbe stato assoggettato laddove iscritto come sopravvenienza attiva.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26 maggio 2022, aventi ad oggetto il trattamento fiscale della componente reddituale che (sia in base all'IFRS9 sia in base all'OIC 19) emerge in caso di rinegoziazione del debito iniziale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato con variazione sostanziale dei relativi termini. In tale ipotesi, infatti, da un lato vanno eliminate le passività finanziarie originarie e

dall'altro vanno iscritte le nuove passività finanziarie al *fair value*, con rilevazione della differenza positiva tra la due voci, comunemente denominata *day one profit*. La riduzione dei debiti calcolata come differenza tra l'ultimo valore contabile del debito e il valore attuale dei flussi finanziari futuri in base al tasso di mercato, infatti, sebbene iscritta tra i proventi di natura finanziaria mantiene la propria natura di sopravvenienza attiva e, come tale beneficia della detassazione prevista dall'art. 88, comma 4-ter, del TUIR se conseguito in relazione a un piano attestato di risanamento.

Per ragioni di ordine logico-sistematico, dovrebbero restare del pari fiscalmente irrilevanti gli interessi passivi autonomamente imputati al Conto economico (come prescritto dal criterio del costo ammortizzato) nei successivi esercizi per riallineare il valore contabile del debito a quello di rimborso, in quanto originano dal medesimo provento finanziario e vanno indirettamente ad annullarlo<sup>1</sup>. Non manca invero chi li considera deducibili, perché occorrerebbe dare prevalenza alla loro qualificazione contabile quali interessi passivi e perché la detassazione prevista dal secondo periodo del comma 4-ter (dapprima comma 4) non sarebbe totale, ma limitata alla sola parte eccedente le perdite, le eccedenze di interessi passivi e la "deduzione ACE"<sup>2</sup>. Tuttavia, così come il *day one profit* si qualifica come sopravvenienza attiva nonostante l'imputazione tra i proventi finanziari, lo stesso dovrebbe dirsi per i maggiori interessi passivi successivamente imputati a conto economico a integrazione di quelli addebitati dal creditore, che in quanto sopravvenienze passive potrebbero essere dedotti - ai sensi dell'art. 101, comma 3, del TUIR - solo se correlati a componenti positivi in precedenza tassati.

### **3. La pubblicazione del piano attestato di risanamento quale presupposto per la detassazione**

Un'altra questione concerne la specifica condizione che l'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR impone con riguardo alle riduzioni di debiti in caso di piano attestato di risanamento al fine della spettanza della detassazione: si tratta della richiesta della **pubblicazione nel registro delle imprese**<sup>3</sup>.

La riduzione dei debiti cui si riferisce la norma tributaria costituisce l'effetto (non del piano attestato bensì necessariamente) dell'accordo concluso tra l'impresa debitrice e i propri creditori con preclusione dell'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse in esecuzione del piano su cui tale accordo si fonda. Pertanto, la detassazione accordata dal citato secondo periodo del comma 4-ter non può che riguardare unicamente lo stralcio di passività derivante dalla conclusione del suddetto accordo, restandone conseguentemente escluse le sopravvenienze attive costituite da riduzioni di debiti eventualmente riconosciute dai creditori nell'ambito di transazioni diverse dall'accordo assistito dal piano attestato di risanamento attestato nella forma richiesta dall'art. 56 del CCII<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto si vedano M. Garuti - M. Tamburini, "I proventi derivanti da ristrutturazione del debito", in *Corr. Trib.*, n. 15/2018, pag. 1147.

<sup>2</sup> Così A. Garcea, "La riduzione dei debiti in esecuzione di accordi di ristrutturazione o di piani attestati per le imprese IAS", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 1/2013, pag. 121.

<sup>3</sup> Lo stesso onere è previsto anche con riguardo agli accordi di ristrutturazione del debito, la cui pubblicazione nel registro delle imprese costituisce un requisito essenziale per richiederne l'omologazione da parte del tribunale competente.

<sup>4</sup> In maniera difforme si sono invece espressi F. M. Venegoni - A. Saccà, "Le sopravvenienze attive derivanti dai piani attestati di risanamento", in *il fallimentarista - focus* del 4 aprile 2019, secondo cui la generica locuzione "riduzione dei debiti dell'impresa" non supporrebbe alcuna correlazione con i soggetti che hanno partecipato o meno all'accordo e pertanto, prevalendo l'elemento oggettivo della presenza di

Con la risposta a interpello 10 maggio 2021, n 319, tuttavia, l’Agenzia ha precisato che questa norma opera solo per **le riduzioni di debiti concordate in attuazione di un piano attestato che le preveda quale misura necessaria per conseguire il risanamento**. Restano perciò escluse dall’esonero le riduzioni che (pur essendo state attuate ai fini del risanamento) discendono da accordi perfezionati anteriormente all’attestazione del piano, come quelle che ne hanno preceduto la redazione e a essa non sono condizionate. La conclusione dell’Agenzia è condivisibile, poiché con l’espressione “*in caso di (...) un piano attestato (...) pubblicato nel registro delle imprese*”, presente nel citato comma 4-ter dell’art. 88, il legislatore ha limitato l’esonero alle riduzioni di debiti conseguite in esecuzione delle previsioni del piano di risanamento, costituente il fondamento degli accordi da cui le riduzioni sono originate. Tant’è che normalmente la conclusione degli accordi con i creditori avviene contestualmente al rilascio dell’attestazione. In base a tale principio la detassazione dovrebbe tuttavia spettare anche per le riduzioni di debiti non esplicitamente previste dal piano, ove discendano ugualmente da esso.

Inoltre, con la risposta a interpello 29 luglio 2021, n. 522, l’Agenzia ha tenuto a puntualizzare che la data, dalla quale rileva la riduzione dei debiti risultante da un piano attestato di risanamento, coincide con quella in cui il relativo accordo diventa efficace tra le parti; tuttavia, se sono subordinati a una **condizione sospensiva**, gli effetti dell’accordo si producono nel momento nel quale si realizza la condizione. Le sopravvenienze attive da esdebitazione diventano perciò fiscalmente rilevanti nel periodo d’imposta in cui assume efficacia l’accordo, a prescindere dal periodo in cui i debiti sono materialmente estinti: pertanto, se il piano viene attestato nel 2022 e nel medesimo anno viene sottoscritto con i creditori il relativo accordo, prevedendo una condizione sospensiva che si realizza poi nel 2023, le sopravvenienze diventano fiscalmente rilevanti in questo periodo d’imposta, indipendentemente dal fatto che le obbligazioni assunte vengano adempiute nel 2024 o successivamente. L’irrelevanza del momento di estinzione dei debiti affermata con il secondo principio non deriva in ogni caso dal citato art. 88, bensì dalle norme generali che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, sulla base delle quali rileva per competenza il momento in cui un’obbligazione sorge ovvero, specularmente, si riduce, e non quello in cui l’obbligazione viene adempiuta attraverso il pagamento dei debiti.

Pertanto, come in precedenza chiarito con la risposta 11 ottobre 2019, n. 414, la detassazione prevista dal comma 4-ter dell’art. 88 con riguardo alle procedure di risanamento e, in particolare, agli accordi di ristrutturazione omologati o ai piani attestati di risanamento, trova applicazione anche con riferimento alle **sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate oltre la scadenza temporale prevista** negli atti quale termine di efficacia delle pattuizioni ivi contenute<sup>5</sup>.

A differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti a omologazione, gli effetti degli accordi assistiti da un piano di risanamento attestato si perfezionano senza l’intervento dell’autorità giudiziaria e senza che siano richiesti l’adesione di una percentuale minima di creditori né l’obbligo di pagare i creditori che ne sono rimasti estranei: ciò rappresenta il motivo per cui sotto il profilo civilistico il legislatore non ne ha imposto la pubblicazione nel registro delle imprese, che l’ha invece considerata facoltativa, salvo per l’appunto quanto previsto ai fini fiscali dal comma 4-ter dell’art. 88. Lo scopo della condizione imposta sotto il

---

un piano attestato, rientrerebbero nella previsione dell’art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR anche le riduzioni di debiti non previste e non contemplate dal suddetto piano.

<sup>5</sup> La fattispecie oggetto della risposta riguardava lo stralcio di debiti verso istituti di credito conseguente alla vendita di un immobile di proprietà dell’impresa debitrice, intervenuta poco tempo dopo il termine previsto nell’accordo di ristrutturazione omologato quale condizione sospensiva dell’accordo e in assenza di una nuova omologazione dello stesso.

profilo tributario con il D.L. n. 83/2012, dunque, è - come detto - probabilmente quello di attribuire data certa al piano da cui risultano le sopravvenienze attive, a prescindere dal fatto che nella prassi all'accordo assistito dal piano di risanamento attestato (proprio per i peculiari effetti che ne derivano) venga già attribuita data certa (oltre che, indirettamente, mediante l'attestazione rilasciata dal professionista indipendente).

Quanto alla condizione rappresentata dalla **pubblicazione del piano attestato di risanamento** prevista dall'articolo 88 ai fini dell'esenzione, con la medesima risposta a interpello n. 319/2021 l'Agenzia ne ha ribadito la necessità per poter beneficiare della detassazione della sopravvenienza, sebbene essa sia facoltativa sul piano civilistico. La ragione della richiesta di tale presupposto appare doversi rinvenire nell'esigenza di attribuire ufficialità al piano e ai relativi accordi, in quanto sottoscritti al di fuori di un procedimento giudiziale. La detassazione compete certamente quindi se il piano è pubblicato nel medesimo anno in cui assume efficacia l'accordo. Tuttavia, nella prassi, agli accordi assistiti dal piano di risanamento attestato viene già attribuita data certa mediante l'autentica delle firme dei loro sottoscrittori da parte di un notaio e l'attestazione rilasciata dal professionista indipendente del pari con autentica notarile. La detassazione compete certamente quindi se il piano è pubblicato nel medesimo anno in cui assume efficacia l'accordo. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, in assenza di una limitazione temporale normativamente espressa, la condizione imposta dal secondo periodo del comma 4-ter, per fruire della detassazione della corrispondente sopravvenienza attiva, può ritenersi soddisfatta non solo quando la pubblicazione interviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è maturata la sopravvenienza (comprensivo dell'ulteriore termine di 90 giorni concesso per considerare la dichiarazione validamente presentata), ma anche entro il più ampio termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore. Infatti, la detassazione prevista dall'art. 88, comma 4-ter, non consegue all'esercizio di un'espressa opzione in merito, ma è concessa dal legislatore (per i motivi dapprima evidenziati) in presenza dei requisiti richiesti. Occorre inoltre considerare che il ricorso all'istituto del piano attestato di risanamento risulta preferito rispetto agli accordi di ristrutturazione di debiti proprio in ragione della minore pubblicità che richiede, sicché alla sua pubblicazione potrebbe essere utile dar corso dopo la sua attuazione, quando gli effetti negativi della notizia della necessità di un tentativo di risanamento si sono attenuati.

#### ***4. Il coordinamento con la disciplina delle rinunce ai crediti o della loro conversione in partecipazioni e in strumenti finanziari partecipativi***

Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del TUIR, la rinuncia dei soci ai crediti dà luogo fiscalmente a una sopravvenienza attiva *“per la parte che eccede il relativo valore fiscale”*. Tale previsione opera anche nei casi di conversione del credito in partecipazioni emesse dalla società debitrice, il cui valore fiscale è assunto in un importo pari a quello del credito oggetto di conversione (al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa). L'ultimo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 del TUIR stabilisce altresì che la disciplina ivi prevista si applica *“anche per le operazioni di cui al comma 4-bis”* testé citato.

Con la risposta a interpello n. 887 del 30 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha in proposito opportunamente riconosciuto che la *ratio* del comma 4-ter è quella di *“detassare”*, in ragione della crisi d'impresa, componenti di reddito che normalmente sarebbero invece imponibili in base alle disposizioni. Pertanto, quando la rinuncia al credito (o la sua conversione) da parte del socio interviene nell'ambito di uno degli istituti regolatori della crisi d'impresa indicati dalla suddetta norma, occorre in primo luogo determinare la differenza tra il

valore nominale e il valore fiscale del credito in applicazione di quanto disposto dal comma 4-*bis*<sup>6</sup>; la differenza così determinata va poi assoggettata alla disciplina “speciale” del comma 4-*ter*, al fine di escluderla da tassazione in tutto o in parte: (a) se la rinuncia/conversione ha luogo in sede di concordato fallimentare o di concordato preventivo liquidatorio, la corrispondente riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per il relativo ammontare, senza alcuna limitazione; (b) se la rinuncia o la conversione del credito ha invece luogo nell’ambito di un concordato preventivo di risanamento, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato di risanamento pubblicato nel registro delle imprese, la corrispondente riduzione dei debiti non è imponibile unicamente per la parte che supera le perdite pregresse e di periodo, l’eccedenza “Ace” e gli interessi passivi, di periodo e pregressi.

La disciplina fiscale relativa alla conversione del credito trova applicazione anche nel caso in cui la conversione dei crediti venga attuata, non in partecipazioni, ma in **strumenti finanziari partecipativi** (sfp). Non rileva, infatti, che letteralmente la norma citata faccia riferimento alla fattispecie della “conversione in partecipazioni”, poiché essa deve essere al contrario interpretata nel senso di ricomprendere tutte le ipotesi di riduzione dei debiti, incluse quelle derivanti dalla conversione in strumenti finanziari, che attribuiscono al detentore il diritto alla partecipazione ai risultati economici della società, in assenza di un’obbligazione incondizionata al pagamento di una somma di denaro: deve ricomprendere, quindi, non solo le conversioni in azioni, ma anche a quelle in strumenti finanziari simili alle azioni.

Inoltre, l’Agenzia ha tenuto a precisare che la disposizione del comma 4-*bis*, nel prevedere in via ordinaria la tassazione della sopravvenienza attiva da conversione, trova applicazione anche nel caso in cui il credito convertito sia sorto originariamente in capo a un **socio non residente** e la svalutazione o la perdita dello stesso abbia assunto rilevanza nel paese estero di residenza del socio stesso e non in Italia. Ciò perché il legislatore non ha previsto alcuna “eccezione alla regola della generale tassazione della sopravvenienza attiva ....., a prescindere dalla residenza del soggetto titolare del credito”.

I principi affermati dall’Agenzia delle Entrate dapprima indicati sono certamente condivisibili, mentre desta qualche perplessità l’ultima puntualizzazione. Infatti, pur non avendo il legislatore previsto una deroga alla disciplina di cui trattasi in relazione al caso in cui dei crediti siano titolari soggetti non residenti, occorre considerare che la ratio della norma è quella di impedire trattamenti asimmetrici, dovuti alla deduzione di perdite e svalutazioni eseguite dal creditore a seguito del deprezzamento del credito, non compensate dall’emersione di una plusvalenza (in capo al socio) o di una sopravvenienza (in capo alla società) nel momento in cui il credito viene realizzato, per un valore superiore a quello fiscale, per effetto del suo incasso, della sua cessione o della sua rinuncia o conversione. Tale esigenza non ricorre, tuttavia, quando la deduzione non è operata da un soggetto residente e non ha determinato risparmi d’imposta nel nostro Paese.

##### **5. Le riduzioni dei debiti derivanti dalle differenze su cambi**

Può accadere che uno o più debiti maturati dall’impresa in crisi siano da soddisfare in valuta estera e che il relativo valore contabile, espresso in euro, risulti quindi frutto del tasso di cambio storico, vale a dire del tasso di cambio corrente al momento di effettuazione

---

<sup>6</sup> L’applicazione del citato articolo 88 non presuppone che la sopravvenienza emergente dalla conversione dei crediti sia rilevata contabilmente dall’impresa debitrice sulla base dei principi contabili adottati da quest’ultima, essendo sufficiente che il valore fiscale del credito oggetto di conversione ecceda il corrispondente valore nominale, a nulla rilevando che sotto il profilo contabile l’operazione non origini un’iscrizione nel conto economico e si risolva in una variazione qualitativa del patrimonio dell’impresa.

dell'operazione, ovvero del tasso di cambio di conversione corrente alla data di chiusura dell'esercizio precedente (in caso di adeguamento al tasso di chiusura, però, ai sensi dell'art. 110 il valore fiscale del debito rimane quello derivante dall'applicazione storico). In questi casi, la riduzione dei debiti discendente dal ricorso a una delle procedure concorsuali indicate dall'art. 88, comma 4-ter, del TUIR potrebbe trovare causa in buona parte dalla percentuale di soddisfazione accordata al creditore, ma in una certa parte può essere dovuta anche alla variazione del tasso di cambio al momento in cui si verifica l'effetto esdebitatorio.

La distinzione tra le due componenti reddituali non è di poco conto, giacché gli utili e le perdite su cambi, emerse all'atto della conversione di crediti in valuta estera, costituiscono differenze su cambi da realizzo e concorrono alla formazione del reddito imponibile in base alla propria disciplina fiscale, anziché a quella prevista dall'art. 88, comma 4-ter del TUIR. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 21 marzo 2022, n. 138, avente a oggetto un'articolata istanza presentata da una società italiana il cui piano di concordato prevede la separazione dei beni destinati a essere impiegati nell'attività aziendale da quelli oggetto di liquidazione; questi ultimi, peraltro, erano confluiti in un patrimonio destinato a uno specifico affare ex artt. 2447-bis e ss. del codice civile insieme con i debiti delle stabili organizzazioni estere - in regime di *branch exemption* - da soddisfare mediante la loro conversione in titoli partecipativi di nuova emissione alla data di definitiva omologazione della procedura concordataria.

In tale occasione l'Agenzia ha concordato con la società istante sul fatto che il valore fiscale dei debiti in valuta estera (assunto secondo l'ammontare originario e non quindi in base alla percentuale di soddisfazione prevista) va innanzitutto confrontato con il loro controvalore in euro espresso in funzione del tasso di cambio a pronti corrente alla data di conversione dei debiti: la relativa differenza su cambi – come detto – concorre alla formazione del reddito imponibile, come componente reddituale positivo o negativo, poiché *“al momento dell'Omologa Definitiva (ossia, al verificarsi dell'esdebitazione), la rilevazione contabile degli utili/perdite su cambi assumerà autonoma rilevanza fiscale in quanto rappresenta differenze su cambi ‘realizzate’; mentre, la sopravvenienza attiva da esdebitazione concorrerà alla formazione del reddito imponibile secondo le condizioni e i limiti”* del citato comma 4-ter, naturalmente senza considerare la componente relativa ai predetti utili/perdite su cambi.

Si consideri a titolo esemplificativo la società Alfa in concordato preventivo liquidatorio, che ha un debito di \$ 100.000, avente un valore contabile e fiscale pari a € 90.000 in base al tasso di cambio storico pari 0,9, da soddisfare in misura pari al 50% tramite la **conversione del debito in partecipazioni**. Se alla data dell'omologa il tasso di cambio è diventato pari a 0,85, per l'impresa debitrice si rende necessario dapprima convertire il debito a tale tasso di cambio, rilevando una differenza su cambi positiva pari a € 5.000, che concorre a formare il reddito; in relazione al debito di € 85.000, va poi rilevata (sempre alla data di omologa) una sopravvenienza attiva da esdebitazione pari a € 51.000, oggetto di integrale detassazione ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del TUIR<sup>7</sup>.

Occorre però precisare che la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate si fonda sul presupposto che alla data di omologazione il debito in valuta viene parzialmente convertito in partecipazioni, il che determina la realizzazione del credito. Se invece il piano concordatario prevede che il debito residuo dopo lo stralcio resti da pagare in valuta estera, la differenza su cambi si potrà considerare definitivamente realizzata solo relativamente alla parte non

---

<sup>7</sup> Per lo stesso motivo, per effetto della conversione del credito in titoli partecipativi il creditore consegue una perdita su crediti deducibile e il valore fiscale del credito residuo, da confrontare con il valore fiscale del corrispondente debito della società (giusta il disposto del comma 4-bis dell'art. 88), diventa il valore fiscale della partecipazione così ottenuta.

soddisfatta, mentre per la parte del debito residuo da pagare in dollari potrà manifestarsi un'ulteriore differenza su cambi a seconda dell'andamento del tasso di cambio al momento del pagamento.

Giulio Andreani, PwC TLS, Tax Crisis & Restructuring

Angelo Tubelli, Tax Director PwC TLS